

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**247 / 2026 del 30/07/2026**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SOTTOSCRITTA TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII**

---

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SOTTOSCRITTA TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

### **PREMESSO** che:

- AREU, ai sensi dell'art. 16 L.R. 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione, il coordinamento e il controllo del Servizio NUE 112. AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112;
- l'ASST, ai sensi dell'art. 7 L.R. 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio;

**CONSIDERATO** che l'ASST, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è dotata di personale con specifiche competenze, professionalità, esperienza, capacità organizzative e di coordinamento;

**DATO ATTO** che AREU intende cooperare con l'ASST Papa Giovanni XXIII al fine di instaurare una collaborazione finalizzata ad effettuare la revisione clinico – scientifica di n. 2 interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera;

**PRESO ATTO** che l'ASST Papa Giovanni XXIII ha manifestato la propria disponibilità ad avviare la collaborazione suddetta, impegnandosi ad assicurare la collaborazione in favore di AREU del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Area Critica;

**DATO ATTO** che il suddetto professionista, in esito dell'attività di revisione svolta, s'impegna a fornire al Direttore Generale di AREU una relazione per ognuno dei 2 casi, recante la valutazione clinico – scientifica degli stessi;

**TENUTO CONTO** che la convenzione in parola non determina scambio di flussi finanziari tra le parti;

**STABILITO** che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione sino alla conclusione dell'attività in parola e comunque entro il 30.09.2026, con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione della convenzione per attività di consulenza tra AREU e l'ASST Papa Giovanni XXIII, finalizzata ad effettuare la revisione clinico – scientifica di n. 2 interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, per la realizzazione della convenzione in parola, l'ASST s'impegna ad assicurare la collaborazione in favore di AREU del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Area Critica;
3. di prendere atto che il suddetto professionista, in esito dell'attività di revisione svolta, s'impegna a fornire al Direttore Generale di AREU una relazione per ognuno dei 2 casi, recante la valutazione clinico – scientifica degli stessi;
4. di stabilire che la convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione sino alla conclusione dell'attività in parola e comunque entro il 30.09.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

|  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                  | Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467.04-01-2017-U |
|  | <b>CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>TRA</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Agenzia Regionale Emergenza Urgenza</b> , (di seguito per brevità AREU) P.IVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 11513540960, con sede legale in Milano - Viale Monza n. 223, sede Uffici         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Amministrativi in Milano - Via Alfredo Campanini n. 6, in atto rappresentata dal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | qualità di Direttore Generale                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>E</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII</b> (di seguito      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | denominata ASST), con sede in Bergamo - Piazza OMS 1, C.F./P.IVA                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 04114370168, in atto rappresentata dal Dott. Francesco Locati, legale            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Congiuntamente definite Parti.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>PREMESSO CHE:</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | – l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede la possibilità per le      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | – la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | contenimento e la razionalizzazione della spesa;                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | – AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 che,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di               |  |
|  | attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi |  |
|  | e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la                       |  |
|  | programmazione, il coordinamento e il controllo del Servizio NUE 112.                |  |
|  | AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale,                    |  |
|  | l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete                 |  |
|  | dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112.                     |  |
|  | Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di         |  |
|  | scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati,                     |  |
|  | il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi       |  |
|  | e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici               |  |
|  | disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative                |  |
|  | integrate per la continuità assistenziale. AREU opera, inoltre, in raccordo          |  |
|  | con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze,            |  |
|  | promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre              |  |
|  | strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta            |  |
|  | regionale;                                                                           |  |
|  | – l'ASST Papa Giovanni XXIII ha manifestato la propria disponibilità ad              |  |
|  | avviare una collaborazione con AREU, mettendo a disposizione di                      |  |
|  | quest'ultima un professionista con specifiche competenze nell'ambito                 |  |
|  | delle attività di seguito indicate;                                                  |  |
|  | <b>TUTTO CIO' PREMESSO,</b>                                                          |  |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:</b>                                        |  |
|  | <b>ART. 1 Premesse</b>                                                               |  |
|  | Le premesse sono parte integrante del presente atto.                                 |  |
|  |                                                                                      |  |

## **ART. 2 Oggetto**

Le Parti intendono cooperare al fine di instaurare una collaborazione finalizzata ad effettuare la revisione clinico – scientifica di 2 interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera

Per l'esecuzione di tale attività, l'ASST si impegna ad assicurare la collaborazione in favore di AREU del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza e Area Critica (di seguito: professionista).

Si precisa che l'attività resa in favore di AREU dal professionista dell'ASST non modifica il rapporto di lavoro in essere con quest'ultima, neppure temporaneamente a qualunque titolo, non dà luogo né alla risoluzione del rapporto di lavoro né a un trasferimento o a una mobilità.

Il professionista resta, pertanto, giuridicamente dipendente dell'ASST per tutta la durata di espletamento della collaborazione in parola.

## **ART. 3 Condizioni operative**

L'attività di cui all'art. 2 deve essere svolta dal professionista in autonomia.

AREU metterà a disposizione del professionista la documentazione sanitaria dei 2 interventi di soccorso sopra citati.

Il professionista, in esito dell'attività di revisione svolta, fornirà al Direttore Generale di AREU una relazione per ognuno dei 2 casi, recante la valutazione clinico – scientifica degli stessi.

Il professionista potrà svolgere l'attività sia presso l'ASST sia in altro luogo, garantendo, in ogni caso, la massima riservatezza e la protezione della documentazione sanitaria fornita da AREU.

L'attività prevista nella presente convenzione deve essere svolta con



|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ASST,      |  |
|  | senza compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività del              |  |
|  | servizio presso quest'ultima e costituisce titolo valutabile ai fini della         |  |
|  | progressione di carriera.                                                          |  |
|  | <b>Art. 4 Condizioni economiche</b>                                                |  |
|  | La presente convenzione non determina scambio di flussi finanziari tra le Parti.   |  |
|  | <b>ART. 5 – Rapporti</b>                                                           |  |
|  | Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi     |  |
|  | con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le                |  |
|  | Amministrazioni contraenti.                                                        |  |
|  | <b>ART. 6 – Durata</b>                                                             |  |
|  | La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione della          |  |
|  | stessa sino alla conclusione dell'attività indicata all'art. 2 e comunque entro il |  |
|  | 30/09/2026, con esclusione del tacito rinnovo.                                     |  |
|  | <b>Art. 7 Recesso</b>                                                              |  |
|  | Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualunque momento, con              |  |
|  | preavviso di 60 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC, tramite i seguenti indirizzi   |  |
|  | di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it –      |  |
|  | per l'ASST ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.                                     |  |
|  | <b>ART. 8 – Imposte ed oneri</b>                                                   |  |
|  | La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e       |  |
|  | con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento; è inoltre      |  |
|  | soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 –   |  |
|  | Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.                                         |  |
|  | Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto virtualmente da AREU come          |  |
|  |                                                                                    |  |

da nota a margine.

#### **ART. 9 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 10 – Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Codice di comportamento**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 11 – Trattamento dei dati personali e riservatezza**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR").

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per i trattamenti dei dati personali pubblicata sui rispettivi siti istituzionali.

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti riconoscono e accettano che ASST – per il tramite del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione – ha accesso a dati personali di titolarità di AREU. Pertanto, AREU nomina ASST quale Responsabile del

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante          |  |
|  | specifico atto di nomina che costituisce parte integrante della presente         |  |
|  | convenzione, con esclusivo riferimento alle prestazioni erogate dal personale    |  |
|  | impiegato nelle attività in oggetto.                                             |  |
|  | Conclusa l'attività prevista nella presente convenzione, il professionista dovrà |  |
|  | procedere alla cancellazione della documentazione sanitaria fornita da           |  |
|  | AREU.                                                                            |  |
|  | <b>ART. 12 – Disposizioni finali e di rinvio</b>                                 |  |
|  | Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione trovano             |  |
|  | applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile |  |
|  | ovvero in accordi specifici tra le Parti.                                        |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Letto, approvato e sottoscritto alla data dell'apposizione della firma digitale. |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Per Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), il Direttore Generale p.t.,      |  |
|  | Dott. Massimo Lombardo                                                           |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, il Direttore       |  |
|  | Generale p.t., Dott. Francesco Locati                                            |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, Le Parti       |  |
|  | espressamente concordano ed approvano per iscritto la presente clausola,         |  |
|  | che è parte integrante della presente convenzione: Art. 9 “Controversie”         |  |
|  |                                                                                  |  |
|  | Letto, confermato e sottoscritto alla data dell'apposizione della firma digitale |  |
|  |                                                                                  |  |

[illegible]

## NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito anche "**GDPR**")

tra

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), C.F./P.IVA 11513540960, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223 e sede operativa in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, "**AREU**" o "**Titolare**"),

e

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito per brevità "**ASST**"), C.F./P.IVA 04114370168, con sede legale in Bergamo (BG) - Piazza Organizzazione Mondiale della Sanità n. 1, in qualità di Responsabile del Trattamento (in seguito, "**Responsabile**"),

(congiuntamente "**le Parti**")

### premessato che:

- in forza della convenzione per l'attività di consulenza in tema di revisione clinico – scientifica di 2 interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera stipulata tra le Parti (di seguito denominata la "**Convenzione**"), il Titolare del trattamento si avvale del Responsabile per l'erogazione del servizio suddetto (di seguito, i "**Servizio**");
- l'espletamento del Servizio comporta un trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito il "**Codice Privacy**") impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell'interessato.

### Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

#### 1. Nomina a Responsabile del trattamento

Con il presente Atto, il Titolare del trattamento nomina, ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII quale Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione a tutti i trattamenti di dati necessari allo svolgimento del Servizio di cui al rapporto in essere tra le Parti.

#### 2. Caratteristiche del trattamento

Il trattamento è consentito per il tempo necessario all'esecuzione del Servizio oggetto della Convenzione, nei limiti delle attività definite nell'ambito della Convenzione citata in Premessa.

Il trattamento potrà avere ad oggetto dati personali comuni e dati personali "particolari",

quali i dati relativi allo stato di salute, e potrà essere svolto sia manualmente che in modalità informatica.

### 3. Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 28 comma 3 GDPR, a:

- a) trattare i dati personali trasmessi dal Titolare o comunque acquisiti in relazione al Servizio da svolgere in corrispondenza alle istruzioni del Titolare e agli obblighi previsti dal presente Atto, informando comunque immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi il GDPR o la normativa italiana sulla protezione dei dati;
- b) in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, si impegna a comunicarlo al Titolare e a rispettare le istruzioni da questo fornite, salvo che il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dal diritto nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- c) individuare e nominare per iscritto le persone autorizzate al trattamento all'interno della propria struttura ("autorizzati") e garantire che i predetti autorizzati si impegnino alla riservatezza dei dati o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 GDPR, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e) collaborare con il Titolare, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo a cui lo stesso è soggetto di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato descritti negli artt. da 15 a 22 GDPR, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, il Responsabile trasmette tempestivamente le eventuali richieste degli interessati all'indirizzo e-mail del Titolare;
- f) in relazione al trattamento svolto, assistere e collaborare con il Titolare ai fini del rispetto degli obblighi imposti al Titolare dagli artt. 32 a 36 GDPR, ed in particolare:
  - informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, e comunque al più tardi entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione di dati personali, al fine di permettere allo stesso di effettuare la notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 33 GDPR e, se del caso, la comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 34 GDPR, fornendo tutte le informazioni sulla predetta violazione che siano a sua conoscenza tra quelle indicate dall'art. 33 comma 3 GDPR;
  - assistere e collaborare con il Titolare nel processo di eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA – Data Protection Impact Assessment") di cui all'art. 35 GDPR;
- g) cancellare o restituire (a scelta del Titolare) tutti i dati personali una volta cessata in via definitiva l'esecuzione del Servizio e gestire le copie esistenti secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, fatti salvi adempimenti previsti dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa italiana;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il

rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni poste in essere dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;

- i) redigere e tenere costantemente aggiornato un “Registro delle attività di trattamento” svolte per conto del Titolare, in forma scritta, anche in formato elettronico, da tenere a disposizione del Titolare, con il contenuto di cui all'art. 30 comma 2 GDPR.

#### **4. Nomina Sub-Responsabili e limitazione responsabilità per il loro operato**

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito “Sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche. Il presente Atto di nomina costituisce “autorizzazione generale” a procedere tramite Sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 par. 2 GDPR.

Il Responsabile è in ogni caso tenuto ad informare tempestivamente il Titolare delle nomine e delle sostituzioni dei Sub-Responsabili. Nelle comunicazioni andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei Sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

Il Titolare del Trattamento potrà esercitare il diritto di obiettare l'utilizzo di un nuovo Sub-Responsabile da parte del Responsabile del Trattamento avvisandone tempestivamente e per iscritto il Responsabile del Trattamento entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Responsabile del Trattamento.

Tutti i Trattamenti eseguiti da un Sub-Responsabile dovranno essere condotti secondo i termini e condizioni inclusi in uno specifico contratto scritto concluso tra le parti che non sia meno restrittivo del presente Atto. Nessun Trattamento eseguito da un Sub-Responsabile libererà il Responsabile del Trattamento dalle responsabilità legate agli obblighi impostigli dal presente Atto, ma sarà da considerarsi interamente responsabile del lavoro e dell'operato svolto da ciascun suo Sub-Responsabile.

#### **5. Principi del trattamento dei dati**

Il Responsabile del trattamento è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui al Capo II del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che i dati:

- devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- devono essere raccolti solo per le finalità del trattamento, svolto dal Responsabile, che siano determinate, esplicite e legittime;
- devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità;
- devono essere esatti e se necessario aggiornati;
- devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati;

Il Responsabile è altresì tenuto, in relazione ai trattamenti svolti per conto del Titolare, a



garantire all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 GDPR.

## 6. Dettagli del trattamento e istruzioni operative

### 6.1 Ambito di applicazione

Il Responsabile esegue le operazioni di trattamento dei dati personali ad esso delegate in accordo alle istruzioni, generali e specifiche, fornite dal Titolare.

Le tipologie di dati personali di cui AREU è Titolare e che sono sottoposte al trattamento da parte del Responsabile, le operazioni di trattamento, le modalità e le finalità del trattamento, nonché le categorie di persone interessate sono di seguito specificamente individuate:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tipologie di Dati Personali oggetto del trattamento e Categorie di Interessati</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dati anagrafici e identificativi (quali nomi, cognomi, codici fiscali e ogni altra informazione raccolta durante la prestazione di emergenza urgenza erogata da AREU);</li> <li>▪ Dati relativi alla salute (informazioni strumentali per l'erogazione del servizio).</li> </ul> </li> <li>- Operatori: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dati anagrafici e di contatto del personale di AREU (nomi, cognomi, indirizzo mail ecc..) e qualifica professionale.</li> </ul> </li> </ul> |
| <i>Finalità del trattamento</i>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supportare AREU nella revisione clinico – scientifica di 2 interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera effettuati da AREU.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Modalità del trattamento</i>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il trattamento sarà eseguito da personale dell'ASST appositamente individuato, in piena autonomia, garantendo la massima riservatezza e la protezione della documentazione sanitaria fornita da AREU.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 6.2 Istruzioni del trattamento

In qualità di Responsabile, ASST è tenuta a garantire le seguenti misure di sicurezza minime:

- l'impegno a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali per conto del Titolare, istruzioni idonee allo scopo, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- la garanzia che, nell'ambito delle attività oggetto del presente Atto di nomina, le persone autorizzate ad operare sotto la sua autorità siano vincolate ad utilizzare

esclusivamente i sistemi tecnologici, la rete informatica e gli applicativi forniti da AREU;

- l'impegno a designare il proprio personale ai sensi dell'art. 29 GDPR, utilizzando il modulo di designazione fornito da AREU o, in alternativa, un proprio modulo che garantisca l'inclusione di tutti i vincoli e le istruzioni specificate da AREU (cfr. All. A), potendo altresì prevedere ulteriori e più stringenti misure.

## 7. Disposizioni generali e finali

Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Atto. Eventuali modifiche, se del caso anche mediante l'inserimento di "clausole tipo" di cui all'art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole non pregiudica la validità delle restanti clausole.

L'incarico di Responsabile del Trattamento cessa automaticamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione di cui in Premessa, salvi gli obblighi attinenti al trattamento dei dati da considerarsi esistenti anche successivamente alla cessazione del rapporto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR e al Codice Privacy, nonché al Codice Appalti.

Data\_\_\_\_\_

Per accettazione dell'incarico  
Il Responsabile del trattamento

Il Titolare

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato A

## DESIGNAZIONE SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Egregio/Gentile

(indicare NOME e COGNOME)

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII

### PREMESSO CHE

- ASST ha sottoscritto con AREU la convenzione per la consulenza in tema di revisione clinico – scientifica di 2 interventi di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nell'ambito delle suddette attività è previsto che Lei tratti dati personali, ivi inclusi dati relativi alla salute e altre categorie particolari di dati personali (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679), concernenti gli individui soccorsi

### VISTO

- l'art. 29 Regolamento UE n. 2016/679, che consente al Titolare del trattamento di avvalersi di soggetti autorizzati al trattamento di dati personali sotto la sua autorità e previa istruzione da parte dello stesso.
- l'art. 2-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, che prevede che il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

### LA DESIGNA

#### SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento delle suddette operazioni di trattamento, dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e alle istruzioni operative impartite, nonché a tutte le disposizioni emanate dal Titolare del trattamento, anche successivamente alla presente designazione.

In ogni caso, Lei dovrà operare in modo che:

1. i dati personali siano:
  - trattati in modo lecito, corretto e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
  - registrati, utilizzati e raccolti per scopi attinenti alle mansioni assegnate;

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
- 2. Tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito descritte nelle procedure aziendali siano scrupolosamente osservate.
- 3. Nessun dato sia comunicato e/o diffuso a soggetti non autorizzati in qualunque forma per finalità diverse da quelle sopra elencate, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento dei dati.
- 4. Per il trattamento dei dati su supporto cartaceo, siano osservate misure di protezione e sicurezza, quali la custodia in contenitori/spazi muniti di serratura e comunque di difficile accesso ai soggetti non autorizzati.

Ancora, Lei si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione di cui in Premessa nel perseguimento dei fini istituzionali.
- Garantire l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati trattati, segnalando tempestivamente eventuali inesattezze.
- Rispettare la riservatezza assoluta su tutti i dati personali di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Compilare tempestivamente e accuratamente la documentazione di soccorso, avendo cura di custodirla in spazi adeguatamente protetti da accessi non autorizzati per tutto lo svolgimento dell'intervento di soccorso.
- Concluso l'intervento, depositare la Scheda di Soccorso nel minor tempo possibile negli spazi dedicati all'interno delle postazioni, garantendone l'inaccessibilità a soggetti non autorizzati.
- Non divulgare informazioni relative agli interventi a soggetti non autorizzati, inclusi familiari, conoscenti o altri operatori non coinvolti nel caso specifico.
- Non rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni alla stampa o al pubblico relativamente agli interventi di soccorso gestiti o conosciuti nell'ambito delle proprie mansioni, salvo specifica autorizzazione della Direzione.
- Gestire con la massima discrezione le richieste di informazioni da parte di autorità giudiziarie, forze dell'ordine o altri enti, indirizzandole sempre attraverso i canali istituzionali appropriati.
- Utilizzare esclusivamente strumenti aziendali per la gestione dei dati personali, posto l'espresso divieto di utilizzare dispositivi o applicazioni personali (smartphone privati, tablet, computer personali, servizi cloud non autorizzati) per il trattamento di dati relativi al servizio.
- Non utilizzare informazioni in chiaro relative ai dati degli assistiti in nessun supporto diverso da quelli aziendali.
- Proteggere le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici, non condividendole con terzi/ altri operatori e modificandole secondo le tempistiche stabilite.

- Partecipare attivamente ai percorsi formativi obbligatori e segnalare tempestivamente eventuali necessità formative specifiche relative alla protezione dei dati personali.
- Mantenersi costantemente aggiornato sulle procedure operative e sulla documentazione prescrittiva.
- Segnalare immediatamente qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) di cui venga a conoscenza, anche solo potenziale.
- Comunicare tempestivamente comportamenti non conformi alle procedure vigenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza dei dati trattati.
- Collaborare attivamente nelle attività di audit e controllo disposte dal Titolare del trattamento.

Con la sottoscrizione della presente designazione, ne accetta i contenuti e si obbliga ad attenersi alle istruzioni ivi contenute nonché a quelle di volta in volta impartite dal Titolare o richieste dalla normativa applicabile.

Eventuali violazioni della presente designazione, degli obblighi normativi o contrattuali, nonché delle disposizioni regolamentari interne in materia di protezione dei dati personali costituiscono inadempimento degli obblighi contrattuali, passibile di provvedimenti disciplinari/contrattuali.

La presente designazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, a qualsiasi titolo instaurato, oppure fino a modifica o risoluzione della Convenzione di cui in Premessa.

Si rammenta infine che è facoltà del Titolare del trattamento eseguire dei controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite nonché della conformità alla normativa nazionale ed europea.

Data \_\_\_\_\_

Per Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII

\_\_\_\_\_

Il soggetto autorizzato per presa visione e accettazione \_\_\_\_\_